



COMUNE DI PRIVERNO

CITTA' D'ARTE
PROVINCIA DI LATINA

17
copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

Servizi :Economico-Finanziario

| | |
|------------------------------|---|
| N° 271 DATA 01/07/2011 | Oggetto: Servizio Tributi. Concessione occupazione suolo pubblico, per “intrattenimento clienti all’aperto” Signora Monti Bianca Circolo C.M.G. ENOTECA SAPOR DIVINO , nel periodo compreso tra il 01/07/2011 e il 30/09/2011. |
|------------------------------|---|

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Visto il decreto del Sindaco Avv. Umberto Macci di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento 2°;

Vista la domanda prodotta in data prot. n. 7868, dalla sig.ra Monti Bianca Presidente del Circolo CMG ENOTECA SAPOR DIVINO , i cui dati anagrafici sono agli atti d’ufficio , ivi residente in Via Fontana Vecchia , n.9 n. 229, Presidente **Circolo C.M.G. ENOTECA SAPOR DIVINO**, sito in Via Regina Margherita , n.12 , tendente ad ottenere la concessione temporanea per l’occupazione di suolo pubblico, con ombrelloni, tavoli e altri accessori, per intrattenimento clienti all’aperto, in Via Regina Margherita , 12., in adiacenza al proprio pubblico esercizio, per il periodo compreso tra il 01/07/2011 e il 30/09/ 2011;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.24 del 12/07/02, avente per oggetto:”Regolamento COSAP – modifica – istituzione canone assegnazione spazi per intrattenimento periodo estivo”;

Vista la Delib. G.C.n.184/2003 con cui veniva approvata l’estensione del beneficio del canone agevolato per l’occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi per il periodo primavera-estate, a partire dal 1° maggio di ogni anno, con decorrenza immediata;

Vista la delib.C.C.n.17 del 31/03/2004, con cui veniva ulteriormente esteso il beneficio del canone agevolato nei confronti degli esercenti pubblici esercizi, per l’occupazione di suolo pubblico predetta a partire dal **1° aprile 2004** e per gli anni successivi;

Vista la Delib.C.C.n. 47/2004 con cui venivano apportate modifiche ed integrazioni all’art. 4 del Regolamento Cosap, riguardanti in particolare il prolungamento del periodo di occupazione(fino ad un anno) e le modalità di occupazione con le strutture mobili;

Vista , altresì la deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 14/06/2011 che con la quale è stato stabilito di autorizzare, previo regolare iter amministrativo i gestori delle attività economiche e sociali , club ed associazioni , circoli ricreativi ricadenti nel centro storico ad usufruire , compatibilmente alle esigenze di viabilità e sicurezza, delle aree necessarie per potenziare le loro attività economiche, restituendo , in questo modo, l’uso degli spazi medievali ai cittadini di Priverno ed ai potenziali visitatori;

Ritenuto dover procedere in merito, giuste direttive delle deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale surrichiamate;

Considerato che l’occupazione di suolo pubblico, verrà effettuata con:

- tavoli, sedie e ombrelloni all'aperto e sarà delineata solo per punti da vasi in cotto per una superficie complessiva di mq. 20 come da schema planimetrico allegato alla richiesta posizionati in modo tale da impedire l'accesso dalla pubblica via al Circolo ;

Vista la delib. G.C. n. 29/2009, con cui veniva dato l'indirizzo per l'adeguamento dei canoni agevolati, vista la deliberazione G.C. n. 35/2011 che stabilisce l'aggiornamento delle tariffe cosap per l'anno 2011;

Esaminati i conteggi e le tariffe in relazione ai periodi interessati, il canone per l'occupazione di detto spazio, viene stabilito in **€. 308,00**(mesi 3 per mq.20);

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il N.O. rilasciato dal locale Comando Vigili Urbani in data 30/06/2011 , prot. 1120, condizionato al rispetto dell'art.20 del D.Lgs. n.285/1992 e relativo decreto di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il versamento di **€. 308,00** effettuato presso l'Ufficio COSAP in data 01/07/2011 n.429 per canone di occupazione relativa al periodo citato;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.G.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Visto il Dec.Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il l'art. 4 del D.M. 12/12/1992, n. 564 così come modificato dal D.M. n. 534/94

C O N C E D E

Ala signora Monti Bianca MNTBNC86C69G698\$, esercente il pubblico esercizio denominato Circolo C.M.G. ENOTECA SAPOR DIVINO , sito in Via Regina Margherita , 12 a condizione che nei locali dove si svolge l'attività di Circolo non vi sia accesso da pubblica via

Il suolo pubblico (categ. I) temporaneo

in Via Regina Margherita 12, spazio antistante sito in prossimità del pubblico esercizio, per il periodo compreso dal **01/07/2011 al 30/09/2011** per la durata di **mesi 3**, nelle modalità meglio specificate in premessa, a condizione che vengano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 20 del D.Lgs 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni, lasciando libero lo spazio per il transito dei pedoni e degli autoveicoli sulla pubblica in via dei Cistercensi e che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose o persone e garantire la pubblica incolumità, esentando l'Ente da qualsiasi forma di danno o pericolo dovesse verificarsi a causa della occupazione garantendo, inoltre, il diritto di passaggio alla porta privata d'ingresso per terzi e comunque salvaguardando tutti i diritti di terzi;

Il concessionario ha l'obbligo di:

-rimuovere entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza della concessione ogni tipo di attrezzatura;

-osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;

-eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;

utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

-custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

A condizione che nei locali dove si svolge l'attività di Circolo non vi sia accesso da pubblica via;

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;

- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;

- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **05/07/2011**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì **1/7/2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La copia è conforme all'originale
Priverno **1/7/2011**
Il Responsabile del dipartimento
Rag. Mastrantoni Rachele